

(N. 624)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1949

Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette.

ONOREVOLI SENATORI. — L'accluso disegno di legge riguarda la misura degli aggi esattoriali per il 1950, ed alcune modifiche alle vigenti norme sulla riscossione delle imposte dirette.

Con l'articolo 1 vengono abrogate, a decorrere dal 1950, le norme sull'integrazione d'aggio agli esattori e ai ricevitori provinciali delle imposte dirette e sull'applicazione dell'addizionale d'aggio, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e ai successivi provvedimenti.

È noto che dopo gli eventi bellici il considerevole aumento delle spese di gestione, specialmente per il personale, aveva determinato uno squilibrio economico in tutte le aziende esattoriali, dato che i carichi dei ruoli non si erano adeguati alla svalutazione monetaria e l'aggio contrattuale, fissato all'inizio dell'appalto, non poteva più assicurare un provento adeguato.

Gli esattori furono autorizzati pertanto a chiedere integrazioni d'aggio allo Stato, in base a determinati coefficienti fissi, ovvero in base a rendiconto, ed a riscuotere una addizionale d'aggio, di pertinenza dello Stato stesso, per costituire il fondo necessario al pagamento delle integrazioni. L'addizionale veniva tariffata sui ruoli e conglobata, normalmente, con l'aggio contrattuale in unica aliquota, salvo a distinguere successivamente i rispettivi introiti. La misura dell'addizionale, che nel 1945 giungeva fino al triplo dell'aggio contrattuale, è stata gradualmente diminuita, anno per anno, e per il 1949 corrisponde all'ottanta per cento dell'aggio contrattuale. Per quanto concerne l'integrazione d'aggio in base a percentuale fissa, i relativi coefficienti sono stati pure variati di anno in anno. Per il 1949 gli esattori, ove richiedano tale forma d'integrazione, hanno diritto all'introito complessivo, compreso l'aggio riscosso nell'anno in corso,

pari a tante volte l'aggio sui carichi del 1943 nella misura seguente a seconda dell'entità dei carichi stessi:

*Carichi:*

1° fino a	3 milioni . . .	32,85
2° da oltre	3 a 10 » . . .	31,20
3° da oltre	10 a 30 » . . .	29,56
4° da oltre	30 a 70 » . . .	27,37
5° da oltre	70 a 200 » . . .	25,18
6° da oltre	200 a 500 » . . .	22,99
7° oltre	500 » . . .	21,90

Essendo ormai opportuno abrogare le norme anzidette, occorre un rimedio temporaneo per evitare il passaggio immediato dal regime d'integrazione a quello normale, dato che l'adeguamento dei carichi dei ruoli è tuttora in corso e non si è ristabilito l'equilibrio d'anteguerra.

Pertanto con l'articolo 2 del provvedimento viene consentito per l'anno 1950 un aumento dell'aggio contrattuale, in misura variabile per ciascuna esattoria, tale da assicurare un introito corrispondente, a un dipresso, a quello che potrebbe essere conseguito ove restassero in vigore nell'anno prossimo le percentuali d'integrazione fissa dell'anno 1949. Sono però stabilite particolari limitazioni. La percentuale d'aggio per ogni lira di carico corrisponderà, per ciascuna esattoria, al quoziente tra l'ammontare del provento assicurato dai coefficienti d'integrazione fissa a norma dell'articolo 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 1949 e il carico, al netto di aggio e di addizionale, affidato in riscossione nel 1949, comprese le rate dei ruoli suppletivi scadenti nell'anno stesso.

La percentuale anzidetta, moltiplicata per cento, costituisce la nuova aliquota d'aggio da tariffare sui ruoli.

L'aggio per l'anno 1950 non può superare di oltre il 60 per cento l'aggio contrattuale, non può essere a questo inferiore e non può inoltre superare la percentuale massima del 10 per cento.

Ad esempio, nel caso di un'esattoria con l'aggio contrattuale del 5 per cento che nel 1943 abbia avuto un carico complessivo di riscossione di lire 2 milioni e nel 1949 un carico complessivo di lire 25 milioni, l'aggio per

l'anno 1950 viene determinato come segue: In base ai coefficienti d'integrazione fissa l'esattore avrebbe diritto ad un introito pari a 32,85 volte l'aggio del 1943, ossia a 32,85 volte la somma di lire 100.000 (aggio 5 per cento su lire 2 milioni).

L'introito assicurato sarebbe quindi di lire 3.285.000.

L'aggio per il 1950 è dato dal quoziente tra lire 3.285.000 e lire 25.000.000 (carico del 1949). Il quoziente moltiplicato per 100 dà l'aliquota del 13,14 per cento. Poichè tuttavia in base al provvedimento in esame il nuovo aggio non può superare l'aliquota del 10 per cento, nè l'aggio contrattuale maggiorato del 60 per cento, ne viene di conseguenza che nel caso concreto l'esattore avrà diritto per l'anno 1950 all'aggio dell'8 per cento, che applicato all'intero carico del 1949 darebbe un introito di lire 2 milioni, anzichè di lire 3.285.000 come invece sarebbe assicurato con l'integrazione in base a percentuale fissa. Inoltre il nuovo aggio, come è stabilito nell'articolo 3 del disegno di legge non è applicabile all'intero carico in quanto sulle riscossioni già escluse dall'applicazione dell'addizionale d'aggio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 20 gennaio 1949, va applicato soltanto l'aggio contrattuale senza la maggiorazione dianzi indicata. L'esclusione riguarda le riscossioni relative alle imposte straordinarie proporzionali e progressive sul patrimonio, all'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio degli enti, ai profitti di regime, ai contributi unificati in agricoltura, ai contributi consorziali e di bonifica, alle entrate patrimoniali dei comuni, ai proventi dei servizi pubblici delle aziende municipalizzate, alle riscossioni che implicano semplice movimento di capitali e servizi di cassa, ai canoni d'appalto delle imposte di consumo, ai carichi sui quali l'aggio spettante agli esattori è per legge dovuto dallo Stato.

È da osservare, però, che i conteggi in parola sono stati effettuati sulla base dei carichi del 1949. Ove per l'anno 1950 si verifichi un aumento notevole del gettito dei tributi, come è da prevedere, gli esattori, con la nuova misura d'aggio, sia pure non applicabile allo intero carico, potranno realizzare introiti adeguati per fronteggiare le spese di gestione.

Non può escludersi tuttavia la possibilità che l'abrogazione delle norme sull'integrazione dei termini difficoltà in talune aziende esattoriali; sembra pertanto opportuno dare agli esattori facoltà di chiedere la rescissione del contratto a decorrere dal 1° gennaio 1950, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in vigore della legge in esame, con domanda da presentare al Ministero.

In tali sensi dispone l'articolo 4 che dà inoltre facoltà al Ministro delle finanze di provvedere con proprio decreto al collocamento d'ufficio delle esattorie che si renderanno vacanti per effetto della rescissione. È noto che nei casi di vacanza di gestioni esattoriali durante il decennio d'appalto il Prefetto provvede d'ufficio per l'anno in corso, o per l'anno in corso ed il successivo, secondo la data in cui si è verificata la vacanza (articolo 30: «Regolamento sulla riscossione», approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090) con facoltà di provvedere d'ufficio anche sino alla fine del decennio, o di lasciare che si proceda per asta.

Poichè le operazioni d'asta richiedono un notevole periodo di tempo e si avvicina l'inizio del nuovo anno, sembra opportuno consentire al Ministero, di provvedere direttamente d'ufficio al riappalto delle esattorie per lo scorcio del decennio, tenuto anche conto che si tratta del limitato periodo di tre anni. La norma in parola non esclude, peraltro, la possibilità di collocamento delle gestioni secondo le disposizioni normali del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Con l'articolo 5 del disegno di legge viene data facoltà al Ministro delle finanze di definire le domande di integrazione di aggio in base a rendiconto anche con criterio forfetario anzichè con criterio analitico, attualmente prescritto per la revisione dei rendiconti. La disposizione si rende necessaria, data la difficoltà di esaurire entro breve termine lo esame di migliaia di rendiconti riguardanti gli anni dal 1945 al 1948, esame che richiede, fra l'altro, notevolissimo contributo di lavoro da parte delle Intendenze di finanza, degli Ispettorati compartimentali, degli Uffici delle Imposte dirette e della Direzione generale delle Imposte dirette.

L'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, che ha sostituito l'articolo 87 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, concerne l'obbligo degli esattori di esperire tutte le procedure necessarie ai fini dell'eventuale rimborso a titolo di inesigibilità.

Per errore materiale nel secondo comma dell'articolo 4 risultò non riportata la parola «immobili» che doveva completare la dizione «per assoluta mancanza di beni mobili del debitore».

L'involontaria omissione è stata rilevata e chiarita nelle istruzioni ministeriali, sembra peraltro necessaria una rettifica in sede legislativa ed al riguardo l'articolo 6 del presente provvedimento riporta il secondo comma del suddetto articolo 4 del decreto legislativo n. 771, debitamente integrato.

Con l'articolo 7 viene modificato l'articolo 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, concernente le domande di rimborso a titolo di inesigibilità. Fermo l'attuale sistema procedurale, secondo il quale le Intendenze ed il Ministero decidono rispettivamente in primo e in secondo grado, vengono soppresse le Commissioni consultive chiamate a dare il parere sulle domande.

Ciò in quanto dette Commissioni, in numerose provincie, non hanno dato risultati soddisfacenti, ritardando in definitiva l'emissione delle decisioni e dando luogo ad interferenze che è bene evitare. Costituiscono anche una spesa che può essere evitata.

L'articolo 7 perciò riporta le disposizioni del menzionato articolo 26 eccettuati i comma riguardanti le Commissioni.

Con l'articolo 8, in analogia alle recenti disposizioni che hanno aumentato di venti volte i limiti di somme indicate dalla legge di Contabilità generale dello Stato, viene modificato l'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024, concernente l'esecuzione di rimborsi a titolo di indebito su quietanza di persona diversa dalla Ditta indicata nell'elenco di sgravio.

Il limite di lire 500 indicato in detto articolo 4 viene elevato a lire 10.000.

Con l'articolo 9 viene stabilito il momento di entrata in vigore della legge (giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*Aggio per gli esattori.*

Dall'anno 1950 cessano di avere efficacia le norme relative alla integrazione di aggio a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e dai provvedimenti successivi.

Dallo stesso anno è abolita l'addizionale d'aggio, di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo e successivi provvedimenti.

## Art. 2.

*Aggio per l'anno 1950.*

Per l'anno 1950 la percentuale dell'aggio di riscossione per ogni lira di carico spettante agli esattori delle imposte dirette, è data dal quoziente tra l'ammontare del provento assicurato per ciascuna esattoria dai coefficienti di integrazione fissa di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 1949, ed il carico al netto di aggio e di addizionale complessivo affidato in riscossione nell'anno 1949, comprese le rate dei ruoli suppletivi scadenti in detto anno.

Il suddetto quoziente moltiplicato per cento, costituisce l'aggio da tariffare sui ruoli per il 1950 e non potrà in nessun caso:

- a) essere superiore all'aggio contrattuale maggiorato del 60 per cento;
- b) essere inferiore all'aggio contrattuale;
- c) superare la percentuale massima del 10 per cento.

## Art. 3.

*Riscossioni da effettuare con l'aggio contrattuale.*

Sui carichi appresso indicati si applica in ogni caso solo l'aggio contrattuale con esclusione dell'eventuale maggiorazione, di cui all'articolo precedente:

1° imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio;

2° imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

3° imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio degli enti;

4° profitti di regime;

5° contributi unificati in agricoltura;

6° contributi consorziali e di bonifica;

7° entrate patrimoniali dei Comuni;

8° proventi di servizi pubblici delle aziende municipalizzate;

9° riscossioni che implicano semplice movimento di capitali e servizi di cassa;

10° canoni di appalto di imposte di consumo;

11° carichi sui quali l'aggio spettante all'esattore è per legge dovuto dallo Stato.

## Art. 4.

*Facoltà agli esattori di chiedere la rescissione del contratto.*

Gli esattori potranno chiedere la rescissione dei contratti in corso, con decorrenza dal 1° gennaio 1950.

La relativa domanda dovrà essere presentata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle Imposte dirette - entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Non sarà tenuto conto delle domande presentate a qualsiasi altro ufficio e di quelle che trasmesse per posta pervengano al Ministero dopo il termine indicato.

È in facoltà del Ministro delle finanze di provvedere con proprio decreto al collocamento d'ufficio delle esattorie che si renderanno vacanti per effetto della rescissione.

## Art. 5.

*Liquidazione a stralcio delle domande di integrazione presentate dagli esattori per gli anni 1948 e retro.*

Il Ministro delle finanze ha facoltà di consentire che la liquidazione delle richieste di integrazione d'aggio a rendiconto, presentate dagli esattori e non ancora definite, venga fatta con criterio forfetario anzichè analitico.

## Art. 6.

*Sostituzione del 2° comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 771.*

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, è sostituito dal seguente:

«L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte e sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare che l'esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili e immobili del debitore, oppure che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente ».

## Art. 7.

*Modificazione dell'articolo 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942.*

L'articolo 90 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, sostituito dall'articolo 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, e dall'articolo 9 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587, è sostituito dal seguente:

«L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto al rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'Ufficio delle Imposte o all'Ente interessato, non oltre il dodicesimo mese da quello di scadenza dell'ultima rata.

«Allorchè il prezzo dell'immobile è soggetto alla graduatoria giusta l'articolo 56, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda è di mesi quattro dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

«Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di quattro mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

«L'Ufficio delle Imposte o l'Ente interessato provvede per le quote regolarmente documentate alla liquidazione del rimborso sia per inesigibilità, sia per devoluzione e rinvia le

altre all'Intendente di finanza per il giudizio, dando avviso all'esattore.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda non sia stato provveduto giusta il precedente comma, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio, pari al 70 per cento dell'ammontare del credito, che sarà revocato appena esaminata la domanda, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.

«In casi speciali il Ministero può consentire la concessione dello sgravio provvisorio in misura percentuale superiore. Può altresì concederlo nella misura che riterrà opportuna, anche dopo gli adempimenti dell'Ufficio delle Imposte o dell'Ente interessato, in attesa della decisione dell'Intendente di finanza.

«Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa.

«Contro il provvedimento definitivo del Ministero è ammesso soltanto il ricorso sia in caso di inesigibilità, che in caso di devoluzione, alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

«La procedura stabilita dal presente articolo quanto alle decisioni dell'Intendente di finanza e del Ministero, si applica anche per le domande di rimborso o di discarico prodotte agli Enti interessati per qualsiasi tributo o contributo dato in carico agli esattori con le norme e con la procedura privilegiata delle imposte dirette.

«Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle domande presentate a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

## Art. 8.

*Modifica all'articolo 4 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024.*

L'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024, è modificato come appresso:

«Sono ritenuti validi, a tutti gli effetti giuridici, i rimborsi eseguiti dall'esattore, sotto

la propria responsabilità, sino alla concorrenza di lire diecimila, su quietanza di persona diversa della ditta intestata nell'elenco, previo ritiro, mediante rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale della imposta cui lo sgravio si riferisce ».

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.